

**Allegato “A” al Decreto n. 4 del 19/05/2015** pag. 1/11

Procedura di certificazione del credito finalizzata alla cessione “*pro-soluto*” o “*pro-solvendo*”, ovvero alla compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, o per un’anticipazione assistita da mandato irrevocabile all’incasso, oppure per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva

Sommario

Premesse	2
1. Istanza di certificazione del credito.....	2
A. <i>Struttura regionale che gestisce il credito</i>	3
B. <i>Elenco dei documenti comprovanti il credito da certificare</i>	3
C. <i>Dichiarazioni</i>	3
D. <i>Sottoscrizione del creditore istante, con indicazione del luogo e della data</i>	3
E. <i>Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni</i>	4
2. Avvio della procedura di certificazione	4
3. Certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 141, comma 2 del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207	4
4. Liquidazione del credito e determinazioni conseguenti.....	4
5. Procedimento di certificazione del credito nella forma ordinaria	6
6. Procedimento di certificazione del credito con compensazione	6
7. Commissario ad acta	9
8. Cessione del credito	9
9. Compensazione del credito ceduto	10
10. Richiesta di emissione del pagamento	10
11. Pagamento del credito ceduto.....	10
12. Rinuncia alla cessione del credito certificato.....	10
13. Informazioni.....	11

Allegato “A” al Decreto n. 4 del 19/05/2015 pag. 2/11

Premesse

La presente procedura stabilisce gli adempimenti da osservare per poter accogliere le istanze dei creditori inserite nella Piattaforma per la Certificazione del Credito (PCC) rilasciando la relativa certificazione:

- al fine della cessione del credito *pro-soluto* o *pro-solvendo* a banche o agli intermediari finanziari autorizzati;
- per la compensazione di somme per cartelle di pagamento e atti di cui agli artt. 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 settembre 2013 (art. 40 DL 66/2014 convertito in L. 89/2014) per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
- per un'anticipazione assistita da mandato irrevocabile all'incasso;
- per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1 comma 1175 del legge 27 dicembre 2006, nr. 296 così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013;
- per la compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2014)

Il responsabile del procedimento di certificazione del credito è il Direttore regionale della struttura competente della gestione del credito, incaricato con Decreto del Responsabile per la Regione del Veneto della Piattaforma per la certificazione dei crediti, il quale conclude il procedimento di certificazione con un provvedimento che:

1. certifica il credito certo, liquido ed esigibile con indicazione del relativo importo e delle ulteriori determinazioni rilevanti per la cessione *pro-soluto* o *pro-solvendo* ovvero per la compensazione delle somme iscritte a ruolo;
2. accerta che non è possibile certificare, perché il credito è insussistente o inesigibile, ovvero perché manca delle condizioni oggettive, di copertura finanziaria o per ragioni connesse alla attivazione di altri procedimenti;
3. certifica il credito certo, liquido ed esigibile al netto tra crediti e debiti in caso di esposizione debitoria nei confronti della Regione del Veneto. Tra tali debiti non rientrano le somme iscritte a ruolo per le quali l'istante chiede la compensazione.

Il procedimento di certificazione si conclude nel termine di 30 giorni dall'inserimento dell'istanza in PCC.

Nel caso in cui la Regione del Veneto non proceda al rilascio della certificazione entro il termine sopra indicato, vi provvederà su nuova istanza inserita dal creditore in PCC un Commissario *ad acta* appositamente nominato dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, con oneri a carico della Regione medesima.

La struttura, prima dell'emissione del provvedimento e del rilascio della certificazione deve richiedere alla Sezione Ragioneria la verifica ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. 602/73 e delle eventuali posizioni debitorie del creditore nei confronti della Regione.

1. Istanza di certificazione del credito

L'istanza di certificazione può essere presentata dai fornitori della Regione del Veneto – Giunta regionale che sono titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili in relazione a contratti di somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali o comunque dai titolari del credito a seguito di avvenuta cessione (Istituti di Credito o Intermediari finanziari). In quest'ultimo caso, affinché i

Allegato “A” al Decreto n. 4 del 19/05/2015 pag. 3/11

titolari del credito che non coincidono con i titolari delle fatture possano proporre istanza di certificazione, è necessario che il creditore cedente o il cessionario comunichi l'avvenuta cessione dei crediti tramite la funzione “Richiesta di Trasferimento del credito” che la Regione del Veneto avrà cura di accettare affinché divenga efficace nella PCC.

L'impresa creditrice può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, conferendo mandato attraverso la PCC.

L'istanza **deve essere presentata** tramite la Piattaforma disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'indirizzo <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>

A. Struttura regionale che gestisce il credito

Il creditore nell'inserire l'istanza in PCC deve selezionare la struttura regionale competente della gestione del credito oggetto della istanza di certificazione. Si considera tale la struttura regionale che gestisce il contratto e il relativo procedimento di spesa (con specifico riferimento alle fasi contabili dell'impegno e della liquidazione).

Nel caso in cui i crediti afferiscano a contratti gestiti da più strutture regionali, al fine di rendere più celere possibile la procedura di certificazione, è opportuno che il creditore presenti istanze di certificazione separate per ciascuna struttura regionale.

B. Elenco dei documenti comprovanti il credito da certificare

L'istanza deve esporre l'importo complessivo del credito da certificare.

La documentazione relativa al credito deve essere riepilogata nell'apposito elenco con indicazione dei seguenti elementi:

1. tipologia del documento di spesa (fattura/parcella/certificato di pagamento/ etc.)
2. numero e data
3. importo
4. descrizione della somministrazione, fornitura o appalto con indicazione del codice CIG per gli adempimenti di cui alla L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e degli altri elementi utili ad identificare il contratto che origina il credito (riferimenti del repertorio del contratto o degli atti amministrativi regionali che lo hanno approvato) altri elementi in possesso dell'istante utili alla individuazione del credito.

C. Dichiarazioni

Il richiedente la certificazione deve dichiarare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data della richiesta, per la medesima ragione di credito, non sono pendenti procedimenti giurisdizionali.

Dovrà altresì accettare, nelle more dell'ottenimento della certificazione, ovvero della comunicazione del diniego della stessa, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla relativa istanza, né di cedere a terzi i crediti medesimi.

Inoltre, dovrà accettare nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla relativa istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento.

D. Sottoscrizione del creditore istante, con indicazione del luogo e della data

L'istanza deve essere sottoscritta con firma digitale dal creditore o dal legale rappresentante nel caso il creditore sia una persona giuridica (colui chi si è accreditato in PCC).

Allegato “A” al Decreto n. 4 del 19/05/2015 pag. 4/11

E. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Nell'istanza il creditore o il suo legale rappresentante, deve autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali con sottoscrizione autografa in calce alla seguente frase:

“Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di certificazione”.

2. Avvio della procedura di certificazione

Il Direttore della struttura competente della gestione del credito riceve nella casella di posta mail la notifica automatica della PCC dell'avvenuto inserimento in piattaforma dell'istanza da parte del creditore e avvia la procedura verificando:

1. che l'istanza sia formalmente completa;
2. che il creditore istante non sia inadempiente ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973¹ previa richiesta formale alla Sezione Ragioneria;
3. l'esistenza di esposizioni debitorie del creditore nei confronti della Regione del Veneto – Giunta regionale, registrate in contabilità² previa richiesta formale alla Sezione Ragioneria.

In base agli esiti delle verifiche effettuate, il Direttore della struttura competente della gestione del credito può:

- certifica il credito certo, liquido ed esigibile con indicazione del relativo importo e delle ulteriori determinazioni rilevanti per la cessione *pro-soluto* o *pro-solvendo* ovvero per la compensazione delle somme iscritte a ruolo;
- rigettare l'istanza di certificazione, qualora non siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

3. Certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207

In caso di certificazione avvenuta ai sensi dell'articolo 9 comma 3 quater del D.L. 185 del 29/11/2008 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (comma aggiunto dall'articolo 13 bis comma 1 lettera c) DL 07/05/2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 e, successivamente, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135) il Dirigente competente, qualora stabilisca di accettarla, dovrà adottare un decreto secondo le modalità previste al successivo punto.

4. Liquidazione del credito e determinazioni conseguenti

Il Direttore della struttura regionale competente della gestione del credito oggetto dell'istanza, determina se il credito è certificabile.

Per definire il credito certificabile occorre fare riferimento alle fasi di gestione contabile della spesa così come regolate dall'ordinamento contabile regionale.

In particolare, si deve far riferimento:

- alla fase dell'impegno di spesa, che sorge a fronte di una obbligazione giuridicamente perfezionata e implica che sia determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e

¹ Ministero dell'economia e delle finanze, D.M. 19-5-2009, articolo 1 comma 3: “Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice procede alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40”. Nel caso di accertata inadempienza la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima (Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze art. 3 comma 4)

² In caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della Regione del Veneto, il credito verrà certificato al netto della compensazione tra debiti e crediti (Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze art. 3 comma 6)



Allegato “A” al Decreto n. 4 del 19/05/2015 pag. 5/11

costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità del pertinente capitolo di spesa;

- alla fase della liquidazione di spesa, nella quale si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore.

Il Direttore liquida la spesa ai sensi dall'articolo 44 LR 39/2001 e a questo scopo la attestazione prevista dal comma 2 lettera a)³ del medesimo articolo deve essere resa verificando specificamente:

1. che ai fini dei crediti di cui è fatta istanza di certificazione, le obbligazioni esistono, sono regolarmente assunte, nei confronti del richiedente o, con atti amministrativi di cui devono essere indicati gli estremi, e sono ancora sussistenti.
2. che le obbligazioni derivano effettivamente dai contratti che il creditore ha indicato nell'istanza;
3. che la documentazione di spesa indicata nell'istanza - ovvero già acquisita agli atti dell'ufficio - comprova il diritto acquisito dal creditore in quanto la fornitura, il lavoro o la prestazione ha rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini contrattualmente previsti;
4. che esiste idonea copertura finanziaria a carico del bilancio regionale, individuata da idonei riferimenti al capitolo di spesa, all'impegno di spesa e all'esercizio finanziario;

Inoltre per determinare l'importo del credito certificabile, accerta e attesta specificamente:

5. che il credito rientra nella tipologia ammessa alla certificazione, indicando quella che ricorre tra somministrazioni, forniture e appalti, e per obbligazioni relative a prestazioni professionali;
6. che la copertura finanziaria non viene a mancare per decorrenza dei termini di mantenimento a bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale di contabilità⁴: in particolare accerta che l'impegno di spesa permane a bilancio almeno fino al 31/12 dell'esercizio successivo a quello in cui viene rilasciata la certificazione del credito;
7. l'importo del credito certo, liquido ed esigibile al lordo e al netto delle eventuali somme da trattenere ai sensi dei successivi punti 8, 9 e 10;
8. le somme risultanti dalla verifica prevista dall'art. 48bis DPR 602/1973;
9. le somme per le quali viene chiesta la compensazione ai sensi dell'art. 28 quater DPR 602/1973;
10. le eventuali ritenute fiscali da applicare;
11. che non vi sono condizioni o eccezioni che ostano alla certificazione del credito oggetto di istanza.

Le verifiche e le determinazioni istruttorie sopra indicate sono effettuate anche attraverso la procedura informatica di contabilità Finanziario 2K, nella quale comunque deve essere inserita una apposita registrazione contabile che espone l'importo del credito certo, liquido ed esigibile e le eventuali ritenute fiscali da applicare.

Le risultanze istruttorie sono esplicitate in apposito decreto con il quale il Direttore regionale competente della gestione del credito determina:

³ L.R. 39/2001 - Art. 44 - Liquidazione delle spese.

1. Il dirigente della struttura regionale competente liquida le spese nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto, determinando la somma da pagare in base ai titoli e ai documenti che comprovano il diritto acquisito dal creditore.
2. La liquidazione è trasmessa alla struttura regionale preposta alla ragioneria e, oltre a tutti gli elementi necessari per consentire l'emissione dell'ordinativo di pagamento e l'estinzione dello stesso, deve contenere:
 - a. nel caso di acquisizione di beni e servizi, l'attestazione che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
 - b. nel caso di erogazione di contributi o di ogni altro tipo di spesa diversa da quella di cui alla lettera a), l'attestazione che si sono realizzate le condizioni stabilite.

⁴ Art. 51 - Residui passivi ed economie di spesa.

(...)

2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui:

- a) se relative a spese correnti, per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;
- b) se relative a spese d'investimento, per non più di sette anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.



Allegato “A” al Decreto n. 4 del 19/05/2015 pag. 6/11

- a) l'importo del credito certo, liquido ed esigibile di cui si dispone la liquidazione ai fini della successiva certificazione: questo importo deve essere indicato al netto delle eventuali ritenute fiscali e delle eventuali compensazioni chieste nell'istanza o dei debiti rilevati a seguito delle verifiche effettuate;
- b) l'importo del credito non certificabile con indicazione delle ragioni ostative (inesistenza, inesigibilità o insussistenza del credito, mancanza delle condizioni oggettive di credito certificabile, o altre ragioni ostative).

5. Procedimento di certificazione del credito nella forma ordinaria

Sulla base delle precedenti determinazioni assunte il Direttore della struttura regionale competente della gestione del credito oggetto dell'istanza assume il provvedimento con il quale:

- a. certifica il credito certo, liquido ed esigibile con indicazione del relativo importo, al netto delle ritenute fiscali ed eventualmente al netto di posizioni debitorie rilevate, per le quali effettuare la compensazione nonché della quota dell'imposta sul valore aggiunto a seguito della Legge n. 190/2014 – Legge di stabilità 2015 – Split Payment;

oppure,

- b. accerta che non è possibile certificare il credito, perché il credito è insussistente o inesigibile, ovvero per mancanza delle condizioni oggettive, di copertura finanziaria o per ragioni connesse alla attivazione di altri procedimenti.

La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 70, comma 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La certificazione del credito ha una validità non superiore al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata rilasciata.

La cessione di crediti certificati ha effetto nei confronti della Regione del Veneto-Giunta regionale dalla data del rilascio della certificazione stessa e, pertanto, non potranno essere emessi pagamenti se non a favore del titolare del credito.

Fatto salvo il termine di 12 mesi nei casi espressamente previsti dai citati decreti ministeriali, il termine massimo entro il quale vengono garantiti i pagamenti ai cessionari dei crediti certificati (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente) è il **31 maggio** dell'anno successivo a quello in cui è pervenuta l'istanza di certificazione, fatta salva diversa determinazione della Giunta regionale.

Ove la scadenza non sia compatibile con il termine del 31 maggio dell'anno successivo, ciascun Direttore responsabile della gestione del credito fissa il termine di scadenza garantendo la necessaria disponibilità di cassa.

La disponibilità di cassa, necessaria per far fronte alle obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle certificazioni dei crediti rilasciate in ciascun esercizio finanziario, è garantita per mezzo di un apposito articolo della legge regionale che approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale. Tale disponibilità è assicurata in misura almeno pari all'ammontare dei crediti certificati con data ed è prevista nell'ambito dello stanziamento di bilancio iscritto nella UPB U0189 “*Fondo di riserva di cassa*”.

6. Procedimento di certificazione del credito con compensazione

Il creditore può chiedere la compensazione di tutto o parte del credito certificato con somme dovute a seguito di iscrizione al ruolo entro il **30 settembre 2013** per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché accessori, aggi e spese o altre imposte la cui riscossione sia affidata all'Agente della riscossione.

Sulla base delle precedenti determinazioni assunte il Direttore della struttura regionale competente della gestione del credito oggetto dell'istanza assume il provvedimento con il quale:

- a. certifica il credito certo, liquido ed esigibile con indicazione del relativo importo, al netto delle ritenute fiscali ed eventualmente al netto di posizioni debitorie rilevate, per le quali effettuare la

Allegato “A” al Decreto n. 4 del 19/05/2015 pag. 7/11

compensazione e al lordo delle somme per le quali è stata fatta richiesta di compensazione in sede di istanza;

oppure,

- b. accerta che non è possibile certificare il credito, perché il credito è insussistente o inesigibile, ovvero per mancanza delle condizioni oggettive, di copertura finanziaria o per ragioni connesse alla attivazione di altri procedimenti.

La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 70, comma 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La certificazione del credito ha una validità non superiore al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata rilasciata.

La cessione di crediti certificati ha effetto nei confronti della Regione del Veneto-Giunta regionale dalla data del rilascio della certificazione stessa e, pertanto, non potranno essere emessi pagamenti se non a favore del cessionario.

Fatto salvo il termine di 12 mesi nei casi espressamente previsti dai citati decreti ministeriali, il termine massimo entro il quale vengono garantiti i pagamenti ai cessionari dei crediti certificati è il **31 maggio** dell'anno successivo a quello in cui è pervenuta l'istanza di certificazione.

Ove la scadenza non sia compatibile con il termine del 31 maggio dell'anno successivo, ciascun Direttore responsabile della gestione del credito fissa il termine di scadenza garantendo la necessaria disponibilità di cassa.

La Regione Veneto è tenuta al pagamento dell'importo oggetto della certificazione, utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa. Il mancato pagamento alla predetta scadenza comporta l'applicazione degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il creditore consegna copia cartacea della certificazione ovvero i codici relativi alla certificazione (numero progressivo certificazione e codice di controllo) all'Agente di riscossione il quale, collegandosi al sistema PCC, verifica lo stato e la disponibilità del credito certificato. Successivamente registra nel sistema l'avvenuta compensazione effettuata a valere sul credito certificato. Tale registrazione sostituisce gli obblighi di comunicazione previsti dalla procedura ordinaria.

In caso di mancato pagamento spontaneo da parte della Regione Veneto dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Qualora il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II° del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 28 quater DPR 602/1973 “A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall' articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora l'ente debitore non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti dell'ente debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica).

Allegato “A” al Decreto n. 4 del 19/05/2015 pag. 8/11

La disponibilità di cassa, necessaria per far fronte alle obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle certificazioni dei crediti rilasciate in ciascun esercizio finanziario, è garantita per mezzo di un apposito articolo della legge regionale che approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale. Tale disponibilità è assicurata in misura almeno pari all'ammontare dei crediti certificati ed è prevista nell'ambito dello stanziamento di bilancio iscritto nella UPB U0189 “*Fondo di riserva di cassa*”.

Compensazione con cartelle esattoriali

Il Decreto MEF 14 gennaio 2014 prevede la possibilità di compensazione di debiti derivanti da accertamento tributario con i crediti certificati dalla Pubblica Amministrazione (dichiarati certi liquidi ed esigibili e maturati al 31/12/2012), e il pagamento tramite Mod. F24 Crediti PP.AA. La tipologia di debiti è elencata, unitamente ai codici da utilizzare, nell'allegato al decreto. Se l'ammontare del debito tributario è maggiore dell'importo dei crediti certificati, la differenza può essere versata con lo stesso F24 o con distinta operazione.

Perché i pagamenti siano ritenuti perfezionati e validi devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:

1. i crediti siano certificati attraverso la piattaforma PCC
2. la certificazione indichi la data di pagamento
3. il soggetto titolare dell'accertamento tributario coincida con il soggetto titolare della certificazione.
Se la titolarità del credito muta, il soggetto lo notifica tempestivamente alla PA
4. il mod. F24 non preveda pagamenti diversi da quelli identificati nella tabella allegata al decreto
5. l'utilizzo di altri crediti diversi da quelli certificati sia conforme alle disposizioni vigenti
6. addebito eventuale saldo positivo del Mod. F24 sia andato a buon fine

Per verificare i punti 1-2-3 l'Agenzia delle Entrate trasmette alla piattaforma le informazioni degli F24 ricevuti dalle ditte debentrici (e creditrici della PA) e comunica l'esito: se è positivo, specifica la data prevista per il pagamento del credito certificato; se è negativo, ne specifica i motivi ed informa il soggetto che ha trasmesso il modello.

Il mancato addebito del saldo positivo e gli annulli dei Modd. F24 telematici sono subito comunicati alla PCC.

La Regione per consentire questi controlli deve tempestivamente comunicare in PCC il pagamento dei crediti certificati.

Entro 60 gg. dalla data prevista per il pagamento del credito oggetto di certificazione, le PA versano l'importo del credito utilizzato in compensazione in c.s. 1778 oppure tramite il Mod. Crediti PP.AA. Nel caso in cui il versamento non venga effettuato, la struttura di gestione trattiene tale importo dalle entrate spettanti alla PA. Eventuali somme non recuperate vengono iscritte a ruolo.

Se l'ammontare delle certificazioni usate in compensazione è maggiore dell'ammontare delle cartelle esattoriali, la differenza è comunicata dall'Agenzia delle Entrate alla PCC per l'annullo per la differenza delle registrazioni di cui all'art. 4 co. 3 (registrazioni utilizzo crediti compensati) solo per le certificazioni per le quali non siano stati fatti i versamenti di cui all'art.

Procedimento di certificazione del credito per il rilascio del DURC

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 marzo 2013 è stata prevista la procedura per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contabile in presenza di certificazione.

Nel caso in cui un soggetto, titolare di crediti certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3bis, del DL 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 e modificato dal 13bis del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 94/2012, faccia richiesta di rilascio del DURC, pur non avendo provveduto al regolare versamento dei contributi previdenziali, il documento viene comunque emesso con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13bis del DL 52/2012, convertito con modificazioni dalla legge 94/2012, precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.

Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato nel DURC aggiornato presentato alla banca o intermediario finanziario.

Allegato “A” al Decreto n. 4 del 19/05/2015 pag. 9/11

In caso di irregolarità contributiva persistente, se il creditore sottoscrive delega di pagamento ai sensi dell'art. 1269 del Codice Civile, la banca o intermediario finanziario può provvedere al pagamento del debito contributivo.

Se l'importo riconosciuto al creditore dalla banca o intermediario finanziario è inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento viene applicata per l'estinzione parziale del debito contributivo.

7. Commissario ad acta

Decorso il termine di 30 gg dalla data di ricezione dell'istanza del creditore senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un **commissario ad acta** in Piattaforma di cui all'*art. 9, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2* e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando l'allegato 1-bis (vedi paragrafo 2), evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata alla regione o all'ente debitore. Il rilascio della certificazione avverrà entro 50 giorni dal ricevimento della seconda istanza.

8. Cessione del credito

Secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 7bis L. 89/2014, le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro **sette giorni** dalla ricezione di tale comunicazione tramite una funzione resa disponibile dalla PPC stessa. Nel caso l'operazione di rifiuto non venga eseguita, il sistema considera accettata la cessione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Nel caso di cessioni effettuate con la Garanzia dello Stato, poiché alcuni istituti finanziari potrebbero non essere iscritti al sistema MEF si procede con diverse modalità.

Il titolare del credito salva su un dispositivo elettronico la Certificazione del credito, l'Estratto conto del credito certificato e il Modulo di registrazione operazione di anticipazione/cessione del credito certificato, che saranno poi presentati all'Istituto finanziario per lo smobilizzo il quale procederà alla verifica dell'esistenza e della consistenza del credito.

In caso di esito positivo, l'Istituto compila il Modulo di registrazione operazione che, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso dal titolare del credito alla Pubblica Amministrazione debitrice la quale registra l'operazione sulla PCC. Successivamente il titolare del credito salva l'estratto conto aggiornato su dispositivo elettronico e lo consegna all'Istituto finanziario che, dopo la verifica dell'inserimento nel sistema, procede all'erogazione del finanziamento.

Il Direttore regionale della Sezione Ragioneria, verifica la necessaria disponibilità di cassa sui capitoli di bilancio a carico dei quali saranno emessi i pagamenti: in caso di insufficiente disponibilità procede disponendo le conseguenti variazioni dal fondo di riserva di cassa ai sensi del comma 4 dell'articolo 19, L.R. 39/2001.

Allegato “A” al Decreto n. 4 del 19/05/2015 pag. 10/11

9. Compensazione del credito ceduto

Si richiama di seguito la procedura prevista dai commi da 2 a 4 dell'articolo 4 del D.M. compensazione.

All'avvio dell'istruttoria per la compensazione, direttamente sulla piattaforma, l'agente della riscossione verifica con un'apposita funzione telematica la validità della certificazione e svolge nelle modalità consuete, fuori piattaforma, le opportune verifiche di competenza. Ad attività concluse con esito positivo, l'agente della riscossione notifica sulla piattaforma, tramite apposita funzione telematica, l'avvenuta compensazione del credito (totale o parziale) alla Regione del Veneto. L'attestazione di avvenuta compensazione e tutti gli altri obblighi previsti dalla procedura ordinaria sono gestiti in modalità telematica.

10. Richiesta di emissione del pagamento

La struttura regionale competente della gestione del credito effettua le registrazioni contabili decentrate nella procedura “Finanziario 2K”, finalizzate alla richiesta di emissione del pagamento al cessionario. A questo scopo:

- crea nella anagrafica contabile – se non già esistente ed attiva – una posizione intestata alla banca o all'istituto cessionario, con la modalità di pagamento specificamente indicata nell'atto di cessione del credito;
- inserisce una o più liquidazioni di spesa nella procedura contabile “Finanziario 2K”⁵, per un importo complessivo pari al credito ceduto, avendo cura in particolare di:
 - Inserire nella sezione “beneficiari” la posizione anagrafica del creditore cedente, e nella quota in liquidazione l'importo del credito al lordo delle eventuali ritenute fiscali;
 - Inserire nella sezione “documenti passivi” i documenti comprovanti il credito allegati alla liquidazione applicando le eventuali ritenute fiscali;
 - Inserire nella sezione “cessionari” la posizione anagrafica della banca o istituto finanziario cessionario ovvero agente della riscossione;
 - Inserire nella sezione “qualifiche” quella corrispondente a ART.9 C.3BIS;
 - Portare la liquidazione fino allo stato “FIRMATA”

11. Pagamento del credito ceduto

Prima di emettere il pagamento il Direttore regionale preposto alla ragioneria verifica che il cessionario non sia inadempiente ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973, ad esclusione dei pagamenti a favore dell'agente della riscossione.

In caso di inadempienza procede in base alle disposizioni di cui alla DGR 9 dicembre 2008 n. 3831 e alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/10/2009 n. 29⁶.

12. Rinuncia alla cessione del credito certificato

Se dopo il rilascio della certificazione il creditore istante non intende più effettuare la cessione *pro-soluto* o *pro-solvendo*, per poter ricevere il pagamento deve comunicare formalmente via PEC alla Struttura regionale competente della gestione del credito oggetto dell'istanza la permanenza della titolarità del credito presente e futura fino al pagamento del credito stesso.

⁵ Utilizzando la specifica procedura dedicata al pagamento dei crediti ceduti: nella pagina intranet della direzione ragioneria è disponibile una sintetica guida.

⁶ Disponibili per la consultazione nella pagina intranet della ragioneria nella sezione “Adempimenti connessi all'art.48 bis”



Allegato “A” al Decreto n. 4 del 19/05/2015 pag. 11/11

13. Informazioni

Sezione Ragioneria

S. Croce, 1187 - 30135 - Venezia

Direttore regionale responsabile: Maurizio Santone

Sezione Ragioneria - Servizio Contabilità

tel. 041 279 1256-1134-1177 – fax: 041 2791229

e-mail: ragioneria@regione.veneto.it

PEC: dip.bilancio@pec.regione.veneto.it